Sentenza n. 394/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 74030 R.G. promosso da (omissis) nata a (omissis) rappresentata e difesa dell'avv. Carlo Grasso (GRSCRL63A17F839U), presso il quale domicilia in Napoli alla via Luca Giordano n. 82 (carlograsso@avvocatinapoli@legalmail.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; pec: avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 21.11.2025, con

l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Alfredo Policino per delega dell'avv. Grasso e per l'Inps l'avv. Di Maio.

Fatto e Diritto

1. Con il giudizio in epigrafe parte ricorrente rappresentava che: con il provvedimento n. 5100.07/06/2023.0455567 l'Inps, in base al verbale modello BL/G n. 52457 del 2.5.2023 della Commissione medica di verifica di Napoli, respingeva la domanda di pensione di reversibilità (del 13.6.2022) di (omissis), quale orfana maggiorenne inabile della madre (omissis) deceduta il 27.5.2022; la Commissione medica di verifica di Napoli con il suddetto verbale riteneva "*non sussistente l'assoluta e permanente impossibilità (della (omissis)) a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del 27.5.2022* (giorno del decesso della madre) *ed a quella attuale*".

Sicchè con il presente ricorso (omissis) chiedeva l'accertamento del suo diritto a percepire la pensione di reversibilità quale orfana inabile maggiorenne della madre (omissis) a decorrere dalla data della morte della stessa (27.5.2022) oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di arretrati.

Nello specifico parte ricorrente, in contrario avviso rispetto agli esiti del giudizio della Commissione medica di verifica di Napoli, riteneva sussistente il requisito sanitario richiesto dalla legge afferente all'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività

lavorativa, in considerazione delle particolari e gravi infermità di cui era affetta al momento del decesso della madre, come dimostrato dalla documentazione medica in atti.

Parte attrice argomentava altresì sulla sussistenza dei requisiti della convivenza a carico e della nullatenenza.

2. Con la memoria di costituzione del 16.9.2024, l'Inps chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in considerazione dell'assenza del requisito dell'inabilità al proficuo lavoro; in via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei maturati.

3. A seguito dell'udienza del 18.10.2024 questo Giudice con l'ordinanza n. 115/2024 ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale, da parte dell'Asl Napoli 1 Centro, sul seguente quesito: "*se (omissis), in considerazione delle condizioni dalla medesima denunciate, nonché della documentazione versata in atti ovvero che sarà acquisita dallo stesso organo a ciò espressamente delegato, si trovava all'epoca del decesso della madre (27.5.2022) e si trova nell'attualità nella condizione di inabilità permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa richiesta ai fini della concessione della pensione di reversibilità oggetto della domanda attorea*"; nello specifico "*indicare l'esatta diagnosi delle patologie di cui era affetta la ricorrente al momento del decesso della madre (27.5.2022) in poi*; nonché "*indicare, ai fini della corretta perimetrazione della situazione di inabilità permanente al lavoro, se si*

*possa affermare che le patologie fossero tali da rendere la ricorrente inabile a proficuo lavoro in via permanente dalla data del 27.5.2022 in poi"*.

4. A seguito dell'udienza del 23.5.2025 in assenza di deposito del parere dell'Asl, questo Giudice con l'ordinanza n. 82/2025 rinviava l'udienza di discussione al 21.11.2025.

5. In data 4.6.2025 l'Asl depositava il richiesto parere.

6. Con la memoria del 4.11.2025 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.

7. All'udienza del 21.11.2025 il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e l'Inps si riportava alla memoria di costituzione.

Il giudizio passava così in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

8. Si ricorda che i presupposti per il riconoscimento del trattamento di reversibilità sono previsti dagli artt. 82, 81 e 85 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092. Nello specifico, l'art. 82 del D.P.R. n. 1092/1973 richiede, ai fini della concessione del trattamento indiretto all'orfano maggiorenne, la sussistenza dell'inabilità permanente a proficuo lavoro, la convivenza a carico e lo stato di nullatenenza disponendo che "*Gli orfani del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a*

*proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti*"; l'art. 85 del citato D.P.R. precisa che "*Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità, gli orfani maggiorenni […] del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza*" e l'art. 86 statuisce che "*le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di riversibilità devono sussistere al momento della morte del […] pensionato. Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di riversibilità è revocata*".

Inoltre, l'art. 22 della legge n. 903 del 21.7.1965 dispone che "*Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della predetta età […]*".

L'art. 39 del D.P.R. n. 818 del 26.4.1957, recante "*Norme di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento*

*delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti*", prevede che: "*Ai fini dell'applicazione degli artt. 12 e 13, sub art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218, dell'art. 1 della L. 9 agosto 1954, n. 657, e dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, si considerano inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro*".

Infine, l'art. 8 della l. n. 222 del 12.6.1984 titolato "*Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali*", prevede che "*1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*".

9. Ebbene nel caso in esame il requisito sanitario è stato accertato dall'Asl Napoli 1 Centro che, dall'analisi della documentazione in atti, nella diagnosi ha individuato le patologie "*connettivite indifferenziata con vasculite sistemica dei piccoli vasi, poliartrite ed eteropatia; grado grave con frequenti attacchi di panico e insonnia*", rilevando così la sussistenza dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa della (omissis) già alla data del 27.5.2022

e con permanenza, ad oggi, del predetto stato.

Dall'ampia documentazione in atti sussistono anche gli ulteriori requisiti della convivenza a carico (v. stato di residenza storico) e dello stato di nullatenenza (v. attestato ISEE).

10. Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione dell'Inps, atteso che il decesso del dante causa è del 27.5.2022 e la richiesta di pensione di riversibilità è stata presentata all'Inps il 13.6.2022, non sono quindi decorsi i cinque anni previsti dalla legge.

11. Pertanto, il ricorso va accolto e per l'effetto va riconosciuto il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità quale orfana inabile assoluta a qualsiasi proficuo lavoro con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte del dante causa (dal 27.5.2022).

Come indicato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze del 18.10.2002 n. 10/2002/QM e del 29.10.2008 n. 6/2008/QM, sulle maggiori somme così dovute compete, ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura civile, il diritto agli interessi nella misura legale ex art. 1284 del codice civile e all'eventuale maggior danno da svalutazione calcolato secondo gli indici Istat di cui all'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi; quanto sopra è dovuto a decorrere dalle scadenze de jure delle singole rate di pensione sino all'effettivo soddisfo.

12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'Inps al rimborso a favore del ricorrente delle spese di giudizio determinate nella somma complessiva di € 1.500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 21.11.2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 29.12.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)